



# COMUNE di MASSA D'ALBE

PROVINCIA DE L'AQUILA

Medaglia d'argento  
Al Valore Civile

## **Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023 - 2025**

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  
nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60  
novembre 2012 numero 190)*

### **INDICE**

#### **Parte I**

##### **Introduzione generale**

1. Premessa
2. Il concetto di corruzione
3. I soggetti obbligati
4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
5. I principali attori della strategia di prevenzione della corruzione
  - 5.1 Organi di indirizzo politico amministrativo
  - 5.2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) ed i suoi compiti
  - 5.3 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
  - 5.4 I Responsabili di Settore
  - 5.5 I dipendenti dell'Amministrazione
6. La Trasparenza
7. Il nuovo accesso civico
8. La trasparenza e le gare d'appalto
9. La Trasparenza e la privacy

#### **Parte II**

##### **Il Piano anticorruzione**

10. Analisi del contesto
  - 10.1. Contesto esterno
  - 10.2. Contesto interno
11. Processo di adozione del PTPC

- 11.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo
- 11.2. Obiettivi strategici del Piano in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

11.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

11.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

12. Mappatura dei processi

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio
- C. Stima del livello rischio
- D. Criteri di valutazione
- E. Rilevazione dei dati e delle informazioni
- F. Misurazione del rischio
- G. La ponderazione
- H. Il trattamento

13. La gestione del rischio

13.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione: "*aree di rischio*"

14. Formazione in tema di anticorruzione

15. Codice di comportamento

15.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

15.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

15.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

16. Rotazione del Personale

16 bis. Rotazione "straordinaria"

17. Obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse

18. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

19. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

20. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

21. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

22. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

23. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

24. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

25. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

26. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

27. Misure ulteriori
28. Misure di prevenzione comuni a tutte le aree a rischio
29. Misure di prevenzione nei rapporti con i cittadini e le imprese
30. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

### **Parte III**

#### **SEZIONE TRASPARENZA**

31. Obiettivi strategici
32. Altri strumenti di programmazione
33. Comunicazione
34. Attuazione
35. Accesso civico
36. Dati ulteriori
37. Trasparenza e privacy – linee operative

#### **Allegati:**

- n. 1 “Trattamento del rischio-Misure”
- n. 2 “Trasparenza – Albero delle pubblicazioni”

# Parte I

## Introduzione generale

### 1. Premessa

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “*legge anticorruzione*” o “*legge Severino*”, reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Il *Piano della prevenzione della corruzione* è lo strumento attraverso il quale ciascuna Pubblica Amministrazione sistematizza un processo finalizzato a formulare e codificare una strategia di prevenzione della corruzione. Esso, dunque, serve a prevenire ed evitare i fatti corruttivi *prima* che essi vengano a consumazione, o quantomeno, non appena gli stessi stiano per essere commessi, in modo da poterne tempestivamente evitare la prosecuzione e i danni.

Il Comune di Massa d’Albe si impegna nella prevenzione della corruzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità consapevole che definire, attivare, sviluppare e migliorare le buone prassi costituisce il modo più efficace per rafforzare l’azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

### 2. Il concetto di corruzione

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il concetto di *corruzione* nell’ambito dell’attività di prevenzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Come ha affermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.1/2013 del 25.1.2013, “*le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com’è noto è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.*”

Nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”. Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”. Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “*prevenzione della corruzione*” introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

### 3. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia").

Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le Pubbliche Amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

### 4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione<sup>1</sup>, adottato da ciascun Ente, si articola sulle basi delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione; peraltro, in virtù della maggiore elasticità di cui è dotato, esso deve adattarsi alle peculiarità del contesto in cui è destinato a produrre i suoi effetti, in modo da garantire che gli strumenti di prevenzione all'uopo predisposti siano effettivamente incisivi.

Il Piano è costituito da un documento di natura programmatica che prevede ed individua tutte le misure di prevenzione al fine di arginare la verificazione di fenomeni corruttivi. Le amministrazioni definiscono la struttura e i contenuti specifici dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, tenendo conto delle funzioni svolte e delle specificità dei singoli enti. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i Piani devono indicare gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori in base ai quali verificare il loro raggiungimento e le relative misure, i responsabili, la tempistica e le risorse per l'attuazione del Piano. Essi, inoltre, devono essere coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione dell'Amministrazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, deve essere inteso come l'occasione per consentire l'introduzione e lo sviluppo nelle Pubbliche Amministrazioni di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione ispirati ai più evoluti modelli di *risk management*. In quest'ottica, è necessario coinvolgere sia gli organi politici che gli apparati amministrativi, che rappresentano i veri attori dell'anticorruzione.

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 60, della L. 190/2012 stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, c. 1, D.Lgs. 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013- 2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica". Tale documento deve essere adottato da tutte le Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni anno prendendo in riferimento il triennio successivo a scorrimento.

## **5. I principali attori della strategia di prevenzione della corruzione**

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. La predisposizione del PTPC, nonché le misure di prevenzione della corruzione, rappresentano un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'Amministrazione, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Nell'ambito del Comune di Massa d'Albe gli attori possono essere così individuati:

- Organi di indirizzo politico amministrativo;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPC);
- Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- I Responsabili di Area;
- I dipendenti dell'Amministrazione

### **5.1 Organi di indirizzo politico amministrativo**

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. In particolare:

- la nomina del RPC è attribuita al Sindaco con decreto;
- l'approvazione del piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza compete alla Giunta Comunale;
- gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPC e possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività; ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

In relazione al coinvolgimento degli organi di indirizzo, nei termini sopra evidenziati, l'A.N.A.C. si riserva di poter chiedere informazioni in merito direttamente agli stessi.

### **5.2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) ed i suoi compiti**

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è il Segretario Comunale Dott.ssa Mery Sorrentino.

Il Responsabile è stato designato già con decreto del Commissario Straordinario n. 4 in data 28.09.2017, pubblicato in albo pretorio on line e nell'apposita Sezione *Amministrazione Trasparente*, sotto sezione *Altri contenuti-Corruzione*.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- entro il 15 dicembre di ogni anno o diverso termine in caso di proroghe A.N.A.C., trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato

adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013).

### **5.3 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**

Il ruolo di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante del Comune di Massa d'Albe è ricoperto dall'Ing. Vittoriano Berardicurti.

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Tale soggetto, infatti, è preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016).

### **5.4 I Responsabili di Area**

La struttura organizzativa del Comune di Massa d'Albe non è caratterizzata da complessità tale da dover individuare "eventuali referenti" al RPCT. Nell'Aggiornamento al PNA 2015 è stato riconosciuto che nelle strutture non particolarmente complesse il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra RPCT e responsabili degli uffici.

I Responsabili di Area di codesto Ente:

- forniscono al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, e per l'integrazione delle misure previste nel Piano anticorruzione, in quello della trasparenza e nel codice di comportamento;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza; -effettuano il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali secondo le indicazioni del presente Piano, nonché in ordine al rispetto delle misure di prevenzione, ed adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Piano;
- promuovono e divulgano anche tra i dipendenti le prescrizioni e le misure contenute nel Piano anticorruzione, nonché gli obblighi di trasparenza e il contenuto del codice di comportamento integrativo, e ne verificano l'attuazione relazionando, nei tempi previsti dal Piano anticorruzione, al RPCT.

### **5.5 I dipendenti dell'Amministrazione**

Tutti i dipendenti del Comune di Massa d'Albe:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area; segnalano casi di personale conflitto di interessi

## **6. La Trasparenza**



Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”* (l'azione era dell'amministrazione), mentre il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

*“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*.

La definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza è una parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza costituisce parte integrante del presente PTPC in apposita sezione *“Trasparenza”*, cui è interamente dedicato la Parte III.

## **7. Il nuovo accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*. Il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed

ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione “*per la riproduzione su supporti materiali*”, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

## **8. La trasparenza e le gare d'appalto**

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante “*Principi in materia di trasparenza*”, dispone: “*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.*

*E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.*

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

## **9. La Trasparenza e la Privacy**

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il D.lgs. n. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il D.lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del D.lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.lgs. n. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “*la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.lgs. n.33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni*

*provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.*

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

## Parte II

### Il Piano anticorruzione

#### 10. Analisi del contesto

Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all’analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle *specificità dell’ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Il Comune di Massa d’Albe è un comune abruzzese in provincia de L’ Aquila, situato nell’area del Parco Regionale del Sirente-Velino. Il Comune si estende su una superficie di circa 68,53 Km<sup>2</sup> e conta 1.451 abitanti; comprende l’abitato di Massa e le due frazioni di Alba Fucens e Forme, di cui la prima sede di un importante sito archeologico con anfiteatro, sempre visitabile, la seconda via di collegamento verso le piste da sci di Ovindoli. Insistono sul territorio comunale diverse cave estrattive, per la cui attività vige quanto previsto in apposita normativa a livello regionale - Legge Regionale 26 luglio 1983, n. 54 *Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*; nonché deliberazione del Consiglio Regionale Abruzzo 16.07.2002 n. 7221.

#### 10.1. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell’analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27 novembre 2020, disponibile alla pagina web: <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038> e per la Regione Abruzzo si rinviene quanto segue: << *Sebbene in Abruzzo non si riscontrino presenze stanziali di organizzazioni mafiose, diverse indagini hanno evidenziato, nel tempo, l’operatività di personaggi legati a gruppi criminali attivi sia nel traffico di sostanze stupefacenti che nel riciclaggio di denaro. In particolare, pregresse indagini hanno documentato che gli illeciti riconducibili ad emanazioni di gruppi camorristici sono essenzialmente collegati, attraverso “manodopera” locale, al riciclaggio, all’infiltrazione negli appalti e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto concerne le organizzazioni pugliesi, continuano ad essere prevalenti le attività predatorie e lo spaccio di stupefacenti. Negli anni è stata riscontrata, sul territorio regionale, anche la presenza di membri di famiglie reggine e crotonesi. L’organizzazione calabrese si è insinuata nel circuito economico-produttivo abruzzese, sfruttando non tanto il potere intimidatorio quanto quello economico e finanziario, attraendo imprenditori e professionisti locali disposti a ripulire e reimpiegare l’ingente ricchezza accumulata illegalmente. Le indagini hanno rivelato la presenza, sul territorio regionale, non di autonome cosche di ‘Ndrangheta, ma di una pluralità di soggetti, diretta espressione dei vari sodalizi calabresi, che si mimetizzano nel tessuto economico-imprenditoriale, operando con l’utilizzo privilegiato dello strumento del finanziamento e della successiva acquisizione delle aziende in crisi, che divengono il veicolo principale dell’attività di reinvestimento. E’ stato comprovato anche l’interesse di elementi legati a famiglie mafiose siciliane nel reinvestimento, con il concorso di*

*imprenditori locali, di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. Famiglie di etnia rom, ormai insediate stabilmente lungo le fasce costiere pescaresi e teramana, risultano dedite alla consumazione di delitti contro il patrimonio, ma anche alla gestione del gioco d'azzardo e delle corse clandestine di cavalli, alle truffe, alle estorsioni, al traffico di droga; a tali attività si associa il reimpiego dei proventi illeciti nell'acquisto di esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria. I gruppi "Di Rocco", "Spinelli" e "Morelli" sono maggiormente attivi nel settore del narcotraffico, nel quale si evidenziano rapporti con qualificati clan della Camorra e con sodalizi e soggetti di origine calabrese finalizzati all'approvvigionamento di cocaina ed hashish. Sodalizi romeni appaiono capaci di gestire la tratta degli esseri umani sia autonomamente che in sinergia con altre matrici etniche, soprattutto albanesi. Nell'hinterland pescarese e teramano si registra, altresì, la presenza di cinesi, dediti allo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina di connazionali, nonché ad attività estorsive. Con riguardo agli illeciti ambientali, si segnala l'utilizzazione delle cave nella Marsica, divenute sito elettivo di discarica e possibile oggetto di interesse anche da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, in particolare di matrice campana. Nella Provincia di L'Aquila non emergono elementi di attualità circa il radicamento di gruppi criminali di matrice mafiosa, sebbene in passato si sia evidenziato l'interesse della criminalità organizzata, calabrese e campana (clan "dei casalesi"), nelle opere della ricostruzione a seguito del terremoto. Nello specifico, l'attività finalizzata a prevenire infiltrazioni negli interventi di ricostruzione post-sismica continua ad essere coordinata a livello centrale dal Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (G.I.C.E.R.), che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata istituita presso la Prefettura - UTG territoriale. Sono costantemente monitorate imprese e persone fisiche coinvolte, a vario titolo, negli appalti per la ricostruzione di edifici pubblici e privati con fondi pubblici. Vengono, in particolare, analizzate, attraverso un approfondimento info-investigativo, le eventuali ipotesi di connessione tra imprenditori aquilani e soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso ('Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra). Soggetti campani, gravitanti nell'ambito di clan camorristici, risultano attivi nel traffico di stupefacenti approvvigionati nel capoluogo partenopeo. Si segnala, peraltro, che nella provincia de L'Aquila sono state sequestrate, in passato, alcune piantagioni di marijuana riconducibili a pregiudicati campani, contigui a clan camorristici operanti in provincia di Napoli. Nella Marsica si registra l'operatività di sodalizi etnici, in prevalenza albanesi e maghrebini, dediti soprattutto al narcotraffico e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa ha documentato che questa zona è stata, inoltre, interessata da episodi di criminalità ecologica, legati all'illecito smaltimento di rifiuti provenienti dalla Campania. I reati perpetrati da cittadini stranieri, sono principalmente riferibili allo spaccio di stupefacenti e, in misura minore, ai furti in appartamento e alle rapine e, per la gran parte, risultano riferibili alle etnie nord africana (operante principalmente nella Marsica, ma anche nel capoluogo), centro africana (in particolare richiedenti asilo gambiani e nigeriani), albanese e rumena. Le dimensioni del fenomeno sono, peraltro, modeste e non risultano cointeressenze con la delinquenza locale".*

Nello specifico, per quanto concerne il territorio del Comune di Massa d'Albe, l'analisi dei dati in possesso della Polizia Locale, non ha rilevato al momento della redazione del presente piano eventi delittuosi, legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione, verificatesi nel territorio dell'ente).

## **10.2. Contesto interno**

Ulteriore importante elemento nella definizione del PTPC è l'analisi del contesto interno sia in riferimento all'organo di indirizzo politico, che dispone di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (nomina del RPC e adozione del PTPC) - così come riportato dal PNA 2016 e ribadito nell'aggiornamento al PNA 2017 (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) - e sia in riferimento all'assetto organizzativo, alle competenze e responsabilità,

alla qualità e quantità del personale, ai sistemi e ai flussi informativi, all'assetto delle regole. Ciò serve ad intercettare le cause dei rischi corruttivi e ad orientare le misure in un'ottica di sostenibilità delle stesse.

La struttura organizzativa dell'ente è stata oggetto di una nuova rideterminazione per le mutate esigenze organizzative dell'Ente ed è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27/09/2018. La struttura è ripartita in sei aree:

- Area Affari Generali e finanziari;
- Area Anagrafe, scuola e cultura;
- Area Lavori Pubblici;
- Area Attività estrattive;
- Area Urbanistica e manutenzioni;
- Area Vigilanza.

Ciascuna Area è organizzata in Uffici.

Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'ente è pari a n. 6 unità, di cui un'unità prossima al pensionamento a decorrere dal mese di maggio 2022.

Nell'organico del Comune di Massa d'Albe non sono presenti figure dirigenziali. Sono state individuate con apposito decreto sindacale quattro posizioni organizzative, rispettivamente nell' Area Affari Generali e finanziari; Area Anagrafe, scuola e cultura; Area Lavori Pubblici; Area Urbanistica e manutenzioni. In particolare, per l'Area Attività estrattive è stata attribuita nell'ultimo anno a incaricato ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (part-time 50%) e la posizione organizzativa nell'Area Urbanistica e manutenzioni è stata attribuita a dipendente del Comune di Ovindoli, utilizzato in regime di scavalco ex art. 1, comma 557 L.311/2004 (part-time 33,33%).

Dal 30.07.2014 è stato costituito un ufficio associato con il Comune di Ovindoli (AQ), che ha la natura di centrale unica di committenza, poi oggetto di ridefinizione di funzioni con deliberazione di C.C. n. 24 del 05.11.2018.

Si registrano diversi contenziosi, per settori vari (recupero sovracanone BIM; due sono avviati in materia di sinistri e di cave; per la società C.A.M. S.p.A.)

Si registrano richieste di accesso documentale, ma non vi è riscontro di contenzioso in materia di accesso documentale.

L'analisi del contesto esterno ed interno, dunque, suggerisce di individuare specifiche aree di interesse ed orientare la mappatura dei processi a rischio corruttivo e l'individuazione di rischi specifici, organizzando un sistema di puntuali misure di prevenzione, che punti soprattutto sulla trasparenza dei processi decisionali e gestionali e sul rafforzamento della cultura della legalità nel personale dipendente, con particolare riguardo al settore degli appalti pubblici e dell'edilizia.

Le società partecipate sono:

- A.C.I.A.M. S.p.A, società per azioni mista pubblico-privata per il servizio raccolta rifiuti porta a porta e smaltimento rifiuti rsu;
- C.A.M. S.p.A.. società per azioni a totale partecipazione pubblica, per la gestione del servizio idrico integrato (per tale società è stato emanato il decreto di omologa del Tribunale di Avezzano – Ufficio

Fallimentare del 12.02.2020 - Rg. N. 1666/2019 per il concordato preventivo proposto dallo stesso CAM).

Il Comune di Massa d'Albe fa parte del B.I.M. Liri-Garigliano. Si ricorda che i Consorzi BIM, quali enti associativi dei Comuni, possono ricondursi ai "Consorzi e associazioni" di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001: ne discende che essi sono sottoposti alla disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013, secondo le modalità attuative indicate nella delibera ANAC n. 1310/2016 (determinazione ANAC n. 241/2017).

## **11. Processo di adozione del PTPC**

### **11.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo**

Il presente P.T.P.C. è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Massa d'Albe, nominato già con decreto del Commissario Straordinario n. 4 in data 28.09.2017, nella persona del Segretario comunale, dott.ssa Mery Sorrentino. Il presente PTPC viene approvato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, così come indicato dall'A.N.A.C all'interno del PNA 2016. In particolare, si è provveduto prima dell'approvazione a coinvolgere tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, al fine di realizzare una piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative da adottare, tenendo conto delle locali dinamiche socio-territoriali. Gli stessi sono stati invitati a presentare ogni utile suggerimento e/o proposta di modifica o di integrazione, entro un termine ragionevole. Alla data indicata non sono pervenute osservazioni.

### **11.2. Obiettivi strategici del Piano in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**

Gli obiettivi strategici del Piano in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza sono:

1. Promozione della cultura della legalità e della integrità nella gestione pubblica;
2. Potenziamento della capacità dell'amministrazione di prevenire casi di corruzione;
3. Promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti maggiori rispetto quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
4. Rafforzare le competenze del personale;
5. Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di contratti pubblici, di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in ambito di edilizia e ambiente, di abusivismo edilizio (per l'attività estrattiva delle cave vige quanto previsto in apposita normativa a livello regionale - Legge Regionale 26 luglio 1983, n. 54 Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo).

### **11.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto a pubblicare un avviso di consultazione pubblica sul sito istituzionale del Comune, sia nella homepage sia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", alla sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", allo scopo di promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano. In particolare, l'avviso è stato rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell'ambito del Comune di Massa d'Albe, al fine di consentire loro di formulare osservazioni al PTPC vigente. L'avviso ha indicato un



termine congruo entro il quale far pervenire osservazioni/proposte e allo stesso era allegato un apposito modello attraverso il quale gli stakeholder avrebbero potuto fornire input generali e proposte. Nell'arco di tempo indicato nell'avviso pubblico non sono pervenuti osservazioni e contributi alcuni.

#### **11.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

### **12. Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi. Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica. Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

#### **A. L'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA 2019: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

#### **B. L'analisi del rischio**

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

1. comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "*fattori abilitanti*" della corruzione;
2. stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

#### **Fattori abilitanti**

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### **C. Stima del livello di rischio**

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

1. scegliere l'approccio valutativo;
2. individuare i criteri di valutazione;
3. rilevare i dati e le informazioni;
4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, "*considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*".

### **D. Criteri di valutazione**

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti".

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di gradualità, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

## **E. Rilevazione dei dati e delle informazioni**

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, "deve essere coordinata dal RPCT".

Il PNA prevede che le informazioni possano essere "rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati", oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla "*motivazione del giudizio espresso*", fornite di "*evidenze a supporto*" e sostenute da "*dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi*" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti "*dati oggettivi*":

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
3. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Nell'elaborazione del presente piano si è ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29). Il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza". Si precisa che il RPCT ha avviato un confronto collaborativo con i Responsabili di Settore al fine di ottenere le informazioni necessarie ed utili per una maggiore conoscenza dell'Ente, per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e per concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione

Le "*valutazioni*" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazione.

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "*dati oggettivi*" in possesso dell'Ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

## **F. Misurazione del rischio**

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo **qualitativo**, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

"Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio";

- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori;

è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo:

#### **Livello di rischio**

Rischio quasi nullo

Rischio basso

Rischio medio

Rischio alto

I risultati della misurazione sono riportati nell'apposita tabella che segue.

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>Reclutamento</b>	Medio	Il rischio è valutato "medio" in quanto vi è un elevato interesse economico esterno, ma al processo decisionale partecipano più soggetti secondo regole procedurali previste (assenza opacità processo decisionale); in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
	<b>Progressioni di carriera o verticali</b>	Medio	Il rischio è valutato "medio" in quanto il processo decisionale segue

			norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale); in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
	<b>Gestione delle risorse umane</b>	Basso	Il rischio è valutato “basso” sia perché vi sono norme predeterminate sia perché c’è un controllo reportistico di sistema (assenza opacità decisionale); non si sono verificati eventi corruttivi
	<b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” in quanto eventuali accordi successivi possono sfuggire al controllo e alla verifica dell’Ente
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Definizione dell’oggetto dell’affidamento</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” per l’elevato interesse economico esterno e il grado di discrezionalità del decisore interno, sebbene non si siano verificati eventi corruttivi
	<b>Individuazione della procedura di affidamento</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” in quanto sebbene la procedura è individuata dalle normative vigenti in materia e non si siano verificati eventi corruttivi ma potrebbe essere aggirata

	<b>Requisiti di qualificazione</b>	Basso	Il rischio è valutato “basso”: i requisiti hanno una specifica dichiaratoria e verificabilità (assenza opacità processo decisionale; nessun caso di eventi corruttivi)
	<b>Criteri di aggiudicazione</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” per il grado di discrezionalità del decisore nella valutazione delle disposizioni da applicare alla singola procedura di gara
	<b>Valutazione delle offerte e verifica eventuale anomalia</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno e non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore
	<b>Nomina componenti commissioni di gara</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno e discrezionalità del decisore
	<b>Procedure negoziate</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”:vi è un elevato interesse economico esterno e non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore, discrezionalità del decisore

	<b>Affidamenti diretti</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno e non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore, discrezionalità del decisore
	<b>Revoca del bando</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno e non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore, discrezionalità del decisore
	<b>Varianti in corso di esecuzione dei lavori</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno e non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore, discrezionalità del decisore
	<b>Collaudo</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; discrezionalità del decisore
	<b>Pubblicità</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato

			interesse economico esterno; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; discrezionalità del decisore
	<b>GESTIONE RIFIUTI</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” per l’elevato interesse economico esterno; gli impatti eco-ambientali; il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti per la gestione dei servizi ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n. 152/2006
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICO DIRETTO</b>	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, etc.</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto”: vi è un elevato interesse economico esterno; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore, sebbene siano previsti disposizioni regolamentari specifiche e non si sono verificati eventi corruttivi
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO</b>	<b>Provvedimenti di tipo autorizzatorio</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo)



			decisionale), ma non si verifica la partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
	<b>Provvedimenti in materia di cave</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate, con iter amministrativo che coinvolge l’Ente Regione (L.R. Abruzzo n. 54/1983; deliberazione del Consiglio Regionale Abruzzo 16.07.2002 n. 7221), ma necessita di controlli ed ispezioni successivi per la verifica delle prescrizioni in materia di escavazione e ripristino ambientale; pericolo di sversamento rifiuti
	<b>Provvedimenti in materia di assegnazione terreni per uso pascolivo</b>	Alto	Il livello di rischio è valutato “alto” per l’elevato interesse esterno per i contributi europei, sebbene la materia coinvolga diversi uffici e sia normata con disposizioni

			normative e regolamentari
	<b>Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale), ma non si verifica la partecipazione di altri soggetti con il decisore; non si sono verificati eventi corruttivi.
	<b>Provvedimenti di tipo concessorio</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale), ma non si verifica la partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi.
<b>GESTIONE DELL’ENTRATA, DELLA SPESA, DEL PATRIMONIO</b>	<b>Gestione delle entrate</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale), ma vi è interesse esterno; in ogni caso non si sono

			verificati eventi corruttivi.
	<b>Gestione delle spese</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate (assenza opacità processo decisionale); partecipazione di più soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
	<b>Maneggio di denaro o di valori pubblici</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” per la discrezionalità del decisore e la mancata partecipazione di altri soggetti con il decisore
	<b>Gestione dei beni pubblici e del patrimonio</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” in alcune fattispecie il processo decisionale segue norme specifiche e disposizioni predeterminate con assenza opacità processo decisionale), ma in altre si potrebbe configurare maggiore discrezionalità del decisore e non sempre partecipazione di più soggetti con il decisore; elevato interesse/vantaggi esterno; in ogni caso non si sono

			verificati eventi corruttivi
<b>AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA- CONTROLLI- VERIFICHE- ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>Abusivismo edilizio</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” in quanto il processo decisionale segue norme specifiche e si caratterizza per la vincolatività delle decisioni (assenza, discrezionalità, assenza opacità processo decisionale); in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi; interesse esterno
<b>MULTE, AMMENDE, SANZIONI</b>	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” per la presenza di interesse/vantaggi esterni; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Conferimento di incarichi esterni di collaborazione</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” per la presenza di interesse/vantaggi esterni; discrezionalità del decisore; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Liquidazione parcelle legali</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio” per la presenza di interesse/vantaggi esterni; poca discrezionalità del

			<p>decisore stante l'acquisizione di preventivi; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi</p>
	<p><b>Transazioni ai fini della risoluzione dei conflitti</b></p>	<p>Medio</p>	<p>Il rischio è valutato "medio" per la presenza di interesse/vantaggi esterni; poca discrezionalità del decisore stante l'acquisizione di pareri legali e dell'organo di revisione contabile nelle ipotesi di competenza; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi</p>
<p><b>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</b></p>	<p><b>Servizi per minori, disabili, anziani famiglie, cittadini stranieri</b></p>	<p>Alto</p>	<p>Il rischio è valutato "alto" per la presenza di interesse/vantaggi esterni; discrezionalità del decisore; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi</p>

<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI</b>	<b>Manifestazioni, eventi, spettacoli</b>	Alto	Il rischio è valutato “alto” per la presenza di interesse/vantaggi esterni; discrezionalità del decisore; non sempre partecipazione di altri soggetti con il decisore; in ogni caso non si sono verificati eventi corruttivi
<b>PRATICHE ANAGRAFICHE</b>	<b>Iscrizioni anagrafiche, cambi di domicilio</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio”: sebbene i procedimenti amministrativi <i>de quibus</i> presentano assenza di discrezionalità e assenza di opacità decisionale, la vocazione turistica del territorio innalza il livello di rischio
<b>GESTIONE ELETTORATO</b>	<b>Procedimenti relativi alla predisposizione delle liste elettorali</b>	Medio	Il rischio è valutato “medio”: sebbene i procedimenti amministrativi <i>de quibus</i> presentano assenza di discrezionalità e assenza di opacità decisionale, la vocazione turistica del territorio innalza il livello di rischio

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'Ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### **G. La ponderazione**

La ponderazione del rischio è l'ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio.

Il fine della ponderazione è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
2. le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le **azioni**, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione.

“La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle **priorità** di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

## H. Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”.

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

L’individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere classificate in “*generali*” e “*specifiche*”.

**Misure generali:** misure che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

**Misure specifiche:** sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.

Il PTPC deve contenere e prevedere l’implementazione delle seguenti di carattere trasversale:

1. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale “*sezione*” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori;
2. *l’informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “*blocchi*” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Per ogni processo “mappato” sono state analizzate le misure di prevenzione applicabili tra quelle previste come obbligatorie e sono state inoltre individuate eventuali misure ulteriori, per le quali si rimanda all'allegato 1 al presente Piano. Nei paragrafi seguenti, in particolare, vengono individuate, per ciascuna misura obbligatoria, in particolare tra quelle previste dal P.N.A., le fasi attuative, i tempi di realizzazione per ciascuna fase, l'ufficio responsabile dell'attuazione nonché gli indicatori per il monitoraggio.

### **13. Gestione del rischio**

#### **13.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione: "aree di rischio"**

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro Aree seguenti:

##### **AREA A:**

acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

##### **AREA B:**

affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

##### **AREA C:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni.

##### **AREA D:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

##### **AREA E (Specificata per i comuni):**

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio; gestione del reticolo idrico minore; gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari; gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta; gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*); gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti; protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato; patrocinii ed eventi; diritto allo studio; organi, rappresentanti e atti amministrativi; segnalazioni e reclami; affidamenti in house. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**



PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
<b>A.1 Reclutamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico</li> <li>2. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati”</li> <li>3. Assenza di adeguata pubblicità della selezione</li> <li>4. Irregolare composizione della commissione di concorso</li> <li>5. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)</li> <li>6. Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie</li> </ol>
<b>A.2 Progressioni di carriera o verticali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inosservanza delle regole procedurali imposte dalla legge per l’attuazione delle progressioni verticali</li> <li>2. Irregolarità nei bandi di concorso esterno per favorire personale interno</li> </ol>
<b>A.3 Gestione delle risorse umane</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il responsabile non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e sui dipendenti dell’ufficio</li> <li>2. Il responsabile accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici</li> <li>3. Il responsabile commina impropriamente sanzioni o effettua altre forme di discriminazioni</li> <li>4. Il responsabile attua (o consente l’attuazione) di ritorsioni nei confronti dei dipendenti che segnalano episodi di corruzione o comunque attività illecite</li> <li>5. Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori</li> <li>6. Rimborso indebito di spese sostenute (ad es. per uso del mezzo proprio)</li> <li>7. Corresponsione di retribuzione di posizione o di risultato in assenza dei presupposti</li> </ol>
<b>A.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il responsabile del settore o del procedimento che ha adottato un provvedimento favorevole o ha aggiudicato una gara riceve un’offerta di lavoro da parte dell’impresa destinataria</li> </ol>

	del provvedimento o dell'aggiudicazione, offerta che si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione.
--	---

<b>AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>B.1 Programmazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li> <li>2. Carenza della programmazione, risultante, tra l'altro, dall'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali</li> </ol>
<b>B.2 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa</li> </ol>
<b>B.3 Individuazione della procedura di affidamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale della concessione laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto.</li> <li>2. Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori anziché ad appalti</li> </ol>
<b>B.4 Requisiti di qualificazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Favoreggiamento di una impresa mediante</li> </ol>

	l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati e calibrati sulle sue capacità
<b>B.5 Criteri di aggiudicazione</b>	1. Uso distorto del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, finalizzato a favorire una determinata impresa
<b>B. 6 Valutazione delle offerte</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara cui la commissione o il seggio di gara deve attenersi per determinare i punteggi da assegnare all'offerta</li> <li>2. Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti</li> <li>3. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara</li> </ol>
<b>B. 7 Verifica eventuale anomalia dell'offerta</b>	1. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
<b>B. 8 Procedure negoziate</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei relativi presupposti</li> <li>2. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1 milione di euro.</li> </ol>
<b>B.9 Affidamenti diretti</b>	1. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.
<b>B. 10 Revoca del bando</b>	1. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale alla rimozione della gara, al fine di evitare l'aggiudicazione

	<p>in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>
<b>B. 11 Varianti in corso di esecuzione dei lavori</b>	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.</p>
<b>B. 12 Collaudo</b>	<p>1. Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.</p> <p>2. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>
<b>B. 14 Pubblicità</b>	<p>1. Mancata o inadeguata pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento individuati dal Codice dei contratti e dal Regolamento di esecuzione nonché dalla L. 190 del 2012 e dal D.Lgs. 33 del 2013</p>
<b>GESTIONE RIFIUTI</b>	<p>1. Criticità nella fase di programmazione del ciclo dei rifiuti: modesto grado di aggregazione delle procedure di affidamento dei servizi per enti locali di caratteristiche territoriali e demografiche omogenee per la mancata operatività</p>

	<p>degli ATO e degli ARO previsti dalla normativa vigente; ricorso a ordinanze emergenziali per far fronte a problematiche connesse con una carente programmazione nell'ambito del piano regionale dei rifiuti;</p> <p>2. Criticità nella fase di gara e di aggiudicazione dei servizi: - ripetute proroghe e rinnovi, in deroga all'obbligo di affidare i servizi mediante gara ad evidenza pubblica, nonché ricorso a sub-affidamenti del servizio rifiuti, in difformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dalle lex specialis; - ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti per la gestione dei servizi ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, spesso accompagnato dalla reiterazione di proroghe continue nelle more di indizione e di aggiudicazione delle gare ad evidenza pubblica; - scarsa partecipazione alle gare, rispetto alle quali alcuni esponenti ipotizzano accordi collusivi tra le poche imprese offerenti;</p> <p>3. Criticità in fase di esecuzione del contratto: livelli di qualità del servizio difformi rispetto alle previsioni contrattuali; interessi delle associazioni criminali, non di rado di stampo mafioso, in considerazione del rilevante impatto economico del settore con frequente ricorso al subappalto non palesato ovvero non autorizzato</p>
--	---

	secondo le previsioni di legge
--	--------------------------------

<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>C. 1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni.</li> <li>3. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</li> <li>4. Concessione indebita di benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato.</li> <li>5. Uso di falsa documentazione ai fini dell'ottenimento di benefici.</li> </ol>

<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>D.1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</li> <li>2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</li> <li>3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati</li> <li>4. Favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato</li> </ol>

<b>D. 2 Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</li> <li>2. Favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato</li> </ol>
<b>D. 3 Provvedimenti di tipo concessorio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</li> <li>2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</li> <li>3. Concessioni a soggetti non legittimati</li> <li>4. Favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato</li> </ol>

<b>AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ENTRATA, DELLA SPESA, DEL PATRIMONIO</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>E. 1 Gestione delle entrate:</b> <b>Acquisizione di risorse da fonti diverse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tributi</b></li> <li>• <b>Proventi</b></li> <li>• <b>Canoni</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifiche fiscali compiacenti</li> <li>2. Mancato recupero di crediti</li> <li>3. Mancata riscossione di imposte</li> <li>4. Omessa approvazione dei ruoli di imposta</li> <li>5. Mancato introito di contravvenzioni</li> <li>6. Applicazione di sgravi fiscali irregolari</li> <li>7. Rilascio di provvedimenti edilizi con contributi inferiori al dovuto</li> <li>8. Mancata richiesta di canoni per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali</li> <li>9. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi</li> <li>10. Mancata notifica dei verbali di contravvenzione</li> <li>11. Illegittima archiviazione di contravvenzioni</li> <li>12. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</li> </ol>

	13. Ricezione e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per omettere il compimento di un atto del proprio ufficio.
<b>E. 2 Gestione delle spese (Liquidazioni)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione</li> <li>2. Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o già pagate</li> <li>3. Effettuazione di spese palesemente inutili</li> <li>4. Indebita retribuzione in assenza di prestazioni</li> <li>5. Spese di rappresentanza inutili o irragionevoli</li> <li>6. Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</li> </ol>
<b>E. 3 Maneggio di denaro o valori pubblici</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appropriazione di denaro, beni o altri valori</li> <li>2. Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione</li> </ol>
<b>E. 4 Gestione dei beni pubblici e del patrimonio</b> - Atti riguardanti la gestione del patrimonio comunale sia in uso, sia affidato a terzi e di ogni bene che l'ente possiede a qualsiasi titolo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illegittima cessione di beni in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore</li> <li>2. Vendita di un suolo a prezzo simbolico o inferiore a quelli di mercato</li> <li>3. Concessione gratuita di beni</li> <li>4. Accollo di spese di manutenzione in contrasto con la normativa vigente</li> <li>5. Alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti</li> </ol>



**AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA-(CONTROLLI-VERIFICHE-ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>F.1 Pianificazione del territorio (Urbanistica, Lavori -grandi opere- Ambiente e tutela del territorio)</b> <b>F.2 Abusivismo edilizio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;</li> <li>2. Improprio utilizzo di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria</li> <li>3. Utilizzo corrotto del potere di controllo- ispettivo e sanzionatorio per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;</li> <li>4. Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO: MULTE, SANZIONI E AMMENDE**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>G.1 Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti;</b> <b>G.2 Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente;</b> <b>G.3 Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio;</b> <b>G.4 Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive;</b> <b>G.5 Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità;</b> <b>G.6 Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità;</b> <b>G.7 Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc;</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omessa rilevazione delle infrazioni, al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri</li> <li>2. Cancellazione o manipolazione di dati</li> <li>3. Omissione di controlli o verifiche</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
<b>H. 1 Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es: assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno).</li> <li>2. Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es: conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc).</li> <li>3. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno).</li> </ol>

<b>AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
<b>I.1 Conferimento incarichi legali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della pubblicità, trasparenza e della imparzialità.</li> </ol>
<b>I.2 Liquidazione parcelle legali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il conflitto di interessi</li> <li>3. Indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere.</li> </ol>

<b>I.3 Transazioni ai fini della risoluzione dei conflitti</b>	4. L'assenza di interesse pubblico 5. Il conflitto di interessi 6. Riconoscimento di un valore non adeguato.
--	--

## 14. Formazione in tema di anticorruzione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell'integrità, il Comune di Massa d'Albe assicura specifiche attività formative rivolte a tutto il personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e legalità.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Erogazione dell'attività di formazione	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Ufficio personale	Nr. di iniziative realizzate
Monitoraggio sull'efficacia della formazione	Entro il 15 gennaio di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

## 15. Codice di comportamento

### 15.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisce un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*". Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

L'ANAC il 19/2/2020 ha adottato le "*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*" (deliberazione n.177 del 19/2/2020).

Al Paragrafo 6, rubricato "*Collegamenti del codice di comportamento con il PTPCT*", l'Autorità precisa che "*tra le novità della disciplina sui codici di comportamento, una riguarda lo stretto collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione*".

Secondo l'Autorità, oltre alle misure anticorruzione di "*tipo oggettivo*" del PTPCT, il legislatore dà spazio anche a quelle di "*tipo soggettivo*" che ricadono sul singolo funzionario nello svolgimento delle attività e che sono anche declinate nel codice di comportamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare.

Intento del legislatore è quello di delineare in ogni amministrazione un sistema di prevenzione della corruzione che ottimizzi tutti gli strumenti di cui l'amministrazione dispone, mettendone in relazione i contenuti.

Ciò comporta che nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione (a loro volta coordinate con gli obiettivi di performance cfr. PNA 2019, Parte II, Paragrafo 8) occorre parallelamente individuare i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure.

Analoghe indicazioni l'amministrazione può trarre dalla valutazione sull'attuazione delle misure stesse, cercando di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento.

Tale stretta connessione è confermata da diverse previsioni normative. Il fatto stesso che l'art. 54 del D.lgs. n.165/2001 sia stato inserito nella legge 190/2012 "*è indice della volontà del legislatore di considerare necessario che l'analisi dei comportamenti attesi dai dipendenti pubblici sia frutto della stessa analisi organizzativa e di risk assessment propria dell'elaborazione del PTPCT*".

Inoltre, sempre l'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 prevede la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all'attuazione del PTPCT.

Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare quello dell'osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l'ufficio procedimenti disciplinari, tenuto a vigilare sull'applicazione dei codici di comportamento, debba conformare tale attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT.

I piani e i codici, inoltre, sono trattati unitariamente sotto il profilo sanzionatorio nell'art. 19, comma 5, del DL 90/2014. In caso di mancata adozione, per entrambi, è prevista una stessa sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC.

Al momento della elaborazione ed approvazione del presente Piano il Comune di Massa d'Albe non dispone del Codice di Comportamento integrativo. Trattasi di una misura di prevenzione obbligatoria che va necessariamente adottata.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Redazione di uno schema di codice di comportamento e attivazione di una procedura aperta	Da attuare	Responsabile della prevenzione della corruzione	Approvazione e adozione del codice
Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del codice	Da attuare	Responsabile della prevenzione della corruzione Tutti gli uffici competenti in ordine alle singole procedure/atti da adeguare	Atti/procedure adeguate
Monitoraggio sull'attuazione del codice	Entro il 15 gennaio di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio entro i termini previsti

### **15.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova piena applicazione l'articolo 55-*bis* comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

### **15.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

## 16. Rotazione del Personale

La rotazione del personale consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.

La dotazione organica del Comune di Massa d'Albe è assai limitata e non consente, di fatto l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni) per assicurare l'attuazione della misura.

### 16 bis. Rotazione "straordinaria"

L'istituto della rotazione "straordinaria è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione "del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:

- reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
- momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

In considerazione del momento rilevante scelto dall'ANAC, ossia l'"avvio del procedimento penale", ciascun dipendente, qualora fosse interessato da procedimenti penali, ha il dovere di segnalare immediatamente all'Amministrazione l'avvio di tali procedimenti. Resta ferma la necessità, da parte dell'Amministrazione, prima dell'avvio del procedimento di rotazione, dell'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

## 17. Obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse

L'articolo 6 bis della legge 241 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 241 del 1990, prevede che: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". La presente misura si applica in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici competenti nell'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Formulazione di una clausola standard da inserire nelle determinazioni e nei contratti per la	Da attuare	Ciascun ufficio per i provvedimenti di propria competenza	Inserimento in atti e contratti di clausole di attestazione di assenza di conflitto di interesse.

prevenzione dei casi di conflitto			
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura	A cadenza semestrale i responsabili settore debbono comunicare al RPC le segnalazioni di casi di astensione e l'eventuale riscontro di casi di conflitto interesse.	Responsabili di Area  Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

### **18. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'ente applica con puntualità la disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Il Comune di Massa d'Albe, ad ogni modo, intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Predisposizione di un atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia	Da attuare	Responsabile della prevenzione della corruzione	Predisposizione regolamento
Monitoraggio sull'effettiva attuazione della misura di prevenzione	Entro il 30 dicembre di ogni anno	Responsabili di Area Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

### **19. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.**

L'ente applica con puntualità la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 –27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo n.39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.*

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Effettuazione di controlli interni (anche su base campionaria) relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità, con particolare riferimento ai casi di condanna per reati contro la P.A.	Entro il 30 novembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Controlli effettuati
Monitoraggio sulla efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 30 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

## **20. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo

potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
<p>Formulazione di una clausola standard, da inserire nei contratti di assunzione del personale, che preveda il divieto per il dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti rispetto ai quali il medesimo dipendente ha avuto un ruolo determinante, per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto con la PA</p>	<p>Da attuare</p>	<p>Ufficio personale</p>	<p>Formulazione e clausola anti - pantouflage</p>
<p>Formulazione di una clausola standard, da inserire nei bandi o comunque negli atti prodromici agli affidamenti, incluse le procedure negoziate, che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti</p>	<p>Da attuare</p>	<p>Tutti i responsabili di Area e di procedimenti o per gli affidamenti di rispettiva competenza</p>	<p>Formulazione e clausola anti - pantouflage</p>



dell'amministrazione e che hanno esercitato, per conto della PA, poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto del dipendente medesimo con la PA.			
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura	Entro il 30 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

## 21. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Adeguamento degli atti dell'amministrazione al fine di rendere	Da attuare	Tutti i Responsabili di servizio per gli affidamenti di propria competenza	Acquisizione ai sensi del DPR 445/2000, di dichiarazioni di

operative le disposizioni contenute nell'articolo 35 bis del D.Lgs. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del D.Lgs. 39 del 2013, prevedendo in particolare: a) inserimento di condizioni ostantive al conferimento negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi.			insussistenza delle condizioni di incompatibilità
Effettuazione di controlli interni (anche su base campionaria) per accertare l'esistenza di precedenti penali d'ufficio o mediante verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati	Ogni semestre	Responsabile della prevenzione della corruzione  Responsabili di Area per le procedure di rispettiva competenza	Numero controlli effettuati
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 30 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

## **22. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

L'istituto del "whistleblowing" non rappresenta una novità nel panorama legislativo internazionale e nazionale in quanto già da molti anni è uno strumento specificamente definito, ma al momento della redazione del presente piano di aggiornamento è stato oggetto di un importante intervento legislativo con la Legge 30 novembre 2017 n. 179 rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

L'articolo 1 della legge n. 179/2017 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato una prima forma di

tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della P.A. - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'A.N.A.C. che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

La novità più importante della Legge n. 179/2017 riguarda sicuramente il divieto di rivelare l'identità del segnalante (art. 1, comma 3). Infatti l'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto sia nell'ambito di un procedimento penale (ex art. 329 c.p.p.), sia nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (almeno fino a chiusura della fase istruttoria). Per quanto riguarda il caso del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante resta segreta laddove questo sia fondato su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione stessa, in caso contrario, ossia se la contestazione risulti fondata in toto o in parte sulla segnalazione o comunque l'identità del segnalante sia necessaria per espletare il diritto di difesa, la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza del consenso del segnalante a rivelare la sua identità. Ulteriore garanzia a tutela del segnalante è che la segnalazione è sottratta all'accesso amministrativo agli atti quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Occorre precisare che la Legge n. 179/2017 (art. 1, comma 2) ha ampliato la definizione di dipendente pubblico ricomprendendo - oltre che i dipendenti della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, del T.U. del pubblico impiego, ivi compresi il personale di diritto pubblico - i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 179/2017, delinea una *“protezione generale ed astratta”* che, secondo A.N.A.C., deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Adozione di una email dedicata e, compatibilmente con le risorse dell'ente, di un sistema informatico differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni	Già adottata	Responsabile della prevenzione della corruzione	Creazione e.mail specifica
Predisposizione e pubblicazione sul sito dell'Ente di un modello per ricevere in maniera uniforme e completa le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto	Già adottata	Responsabile della prevenzione della corruzione	Predisposizione modello
Sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle azioni illecite	Da attuare periodicamente	Responsabile della prevenzione della corruzione	Numero di iniziative: direttive, circolari e formazione
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione

### **23. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

E' intenzione del Comune di Massa d'Albe elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Elaborazione di patti d'integrità e di protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.	Da attuare	Ciascun ufficio per gli affidamenti di competenza	Numero di protocolli sottoscritti
Monitoraggio sull'efficacia della formazione	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

#### **24. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Effettuazione di controlli interni (su base campionaria) per accertare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	Ogni semestre	Responsabile della prevenzione della corruzione  Responsabili di Area per le procedure di rispettiva competenza	Numero controlli effettuati
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

## 25. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 5 del 18.02.1991

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Effettuazione di controlli interni (su base campionaria)	Entro il 15 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione  Responsabili di Area per le procedure di rispettiva competenza	Numero controlli effettuati
Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione	Redazione relazione monitoraggio

## 26. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001.

Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio
Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di concorso.	Al momento della nomina	Responsabile della prevenzione della corruzione  Responsabili di Area per le procedure di rispettiva competenza	Risultanze pubblicazione

Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame	Al momento della nomina	Responsabili di Area per le procedure di rispettiva competenza	Acquisizione dichiarazioni dei commissari attestanti: a) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai concorrenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; b) di non avere riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
--	-------------------------	--	--

## 27. Misure ulteriori

Dall'analisi del contesto esterno ed interno - considerato che emergono quali aree sensibili di rischio - l'area relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari specie in ambito di edilizia, l'area attinente al governo del territorio (tenuto conto che per l'attività estrattiva delle cave la regolamentazione si rinviene in apposita normativa a livello regionale - Legge Regionale 26 luglio 1983, n. 54 Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) e l'area afferente ai contratti pubblici, si rende necessario predisporre idonee e concrete misure di prevenzione.

È stata, pertanto, sottolineata la rilevanza delle due misure principali della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, ritenendo necessario che ogni atto sia supportato da congrua documentazione, che dia conto in modo esaustivo delle motivazioni delle scelte operate, insieme al monitoraggio mediante attività di report periodico.

Si rinvia all'allegato n. 1: "Trattamento del rischio-Misure".

Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, ha intenzione di proporre un nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni, improntato a criteri di flessibilità, interconnessione delle verifiche e circolarità, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficace l'intero ciclo dei controlli anche in chiave di prevenzione della corruzione. L'obiettivo è quello di definire in modo puntuale gli adempimenti e le verifiche richieste per l'adozione di ciascuna tipologia d'atto, perseguendo specifiche misure finalizzate a ridurre il rischio di corruzione. In tal modo, si

assicura la piena integrazione tra l'attività di controllo (del segretario) e quella di monitoraggio sul rispetto delle misure di prevenzione (del R.P.C.), ottimizzando e razionalizzando gli adempimenti.

In merito alle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione l'ente dovrà applicare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

In merito alle società ed enti di diritto privato controllati dall'amministrazione comunale, le società in house a cui partecipa l'amministrazione o gli organismi strumentali, l'Ente è tenuto all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la determinazione ANAC n.8/2015, nel rispetto della normativa vigente di settore. Il competente ufficio comunale verificherà l'adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art.15 bis del D.Lgs. n.33/2013 come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet comunale sia dell'elenco delle partecipate di cui all'art.22 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sia, anche mediante appositi link di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza adottati dalle partecipate stesse.

Ulteriore adempimento è proporre all'organo di indirizzo politico la nomina di un unico soggetto gestore, al quale i responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno provvedere a segnalare operazioni sospette in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di anti-riciclaggio.

## **28. MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTE LE AREE A RISCHIO**

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, *si individuano*, in via generale, per il triennio 2021-2023, le seguenti *attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione* in tutte le aree a rischio:

### **Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:**

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di G.M. o di C.C.

I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.
- devono essere sempre **motivati** con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento.
- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale, a meno che non coincidano.

2. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad *istanza di parte*, è quello *cronologico*, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.

3. Per i procedimenti *d'ufficio* si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.

4. *Astensione* dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Area che si trovino *in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale*.



### **Meccanismi di controllo delle decisioni:**

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti *sono pubblicati* all'Albo Pretorio on line, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013 e s.m., e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

### **Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.**

*Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti* è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del regolamento dei controlli interni.

Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.

Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Area in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate *misure correttive*.

Il Responsabile di Area *interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate* e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, *proponendogli le azioni correttive da adottare*.

### **Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le attività che rientrano nelle “aree di rischio”, tra gli amministratori comunali e i soggetti che stipulano con l'Ente contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.**

Con tempestività i Responsabili di Area comunicano per iscritto al Responsabile della prevenzione le attività ed i procedimenti a rischio dell'area di appartenenza, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Responsabili di Area e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

## **29. Misure di prevenzione nei rapporti con i cittadini e le imprese**

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:

- a) La comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l' email ed il sito internet del Comune.
- b) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione si devono impegnare, rilasciando formale dichiarazione, a:
  - o non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare

violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Settore e dipendenti dell'Amministrazione

### **30. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, o diverso termine previsto, predisponde una relazione sull'attività svolta, ai sensi della legge n. 190 del 2012. La relazione è redatta secondo il modello predisposto dall'ANAC ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sotto-sezione "Altri contenuti" della sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto annualmente disposto dall'A.N.A.C.

Ai fini del monitoraggio i responsabili di Area sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Come, altresì, evidenziato dall'ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e successivamente ribadito dal PNA 2016 (pag. 22), l'individuazione di eventuali "referenti" non è opportuna nelle strutture meno complesse nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra il RPCT e i responsabili degli uffici. In particolare i responsabili di Area fungono da tramite tra l'ufficio di riferimento e il Responsabile della prevenzione della corruzione e svolgono un'attività di controllo su comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione.

I Responsabili di Area collaborano con il RPCT per l'applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

E' compito dei Responsabili:

– concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti appartenenti al rispettivo Settore;

– fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;

– formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

Come evidenziato dal PNA 2016 (pag. 21), i Responsabili rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

## Parte III

### SEZIONE TRASPARENZA

#### 31. Obiettivi strategici

La *trasparenza* è la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, si intendono realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

#### 32. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale dell'Ente.

#### 33. Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale.

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

### **34. Attuazione**

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nell'allegato 2, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei. Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F: la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di “*Amministrazione trasparente*” può avvenire “*tempestivamente*”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili delle Aree indicati nella colonna G.

L'ufficio deputato alle pubblicazioni è individuato nell'ambito dell'Area Economica-Finanziaria - Affari Generali, specificamente nell'Ufficio Protocollo. Tale Ufficio è responsabile dell'inserimento nella sezione "*amministrazione trasparente*" dei dati trasmessi dai Responsabili dei servizi e dai responsabili di procedimento.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (indicati nella Colonna G) trasmettono settimanalmente a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella Colonna E il quale provvede alla pubblicazione entro giorni sette giorni dalla ricezione.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'istituendo nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **35. Accesso civico**

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

*“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

L'accesso civico *“potenziato”* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente, dove alla Sezione Altri Contenuti- Accesso civico è stata pubblicata anche apposita modulistica al fine del suo esercizio.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in *“Amministrazione Trasparente”* è pubblicato il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

### **36. Dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni. In ogni caso, i Responsabili delle Aree indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

### 37. Trasparenza e privacy – linee operative

La trasparenza amministrativa è un principio generale dell'attività e dell'organizzazione della pubblica amministrazione in virtù del quale quest'ultima è tenuta a garantire la visibilità, la conoscibilità e la comprensibilità delle modalità operative e degli assetti organizzativi con cui opera nell'assolvimento delle sue funzioni di tutela concreta dell'interesse pubblico.

La *privacy*, si riferisce al complesso dei diritti fondamentali della persona quali la riservatezza, l'identità personale e la protezione dei dati personali. Ciascun soggetto ha il diritto di essere informato sul trattamento dei propri dati – da chiunque effettuato – sia prima dell'inizio del trattamento medesimo, attraverso l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, sia nel corso del medesimo, mediante la possibilità di accedere ai propri dati e controllarne l'utilizzo attraverso l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento n. 2016/679.

Nel rapporto tra trasparenza e *privacy* occorre quindi individuare quest'ultima non solo, nell'ottica della riservatezza, come tutela della sfera individuale dalle indiscrezioni altrui, ma anche come diritto all'identità personale, ovvero alla corretta rappresentazione della persona, e diritto alla protezione dei dati, cioè diritto a che le proprie informazioni siano sempre trattate nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti definiti dalla legge.

Il Regolamento comunitario n. 2016/679 (GDPR) non prevede una specifica disciplina per il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici.

Nei Comuni l'atteggiamento rispetto al trattamento dei dati e delle banche dati è molto cambiato negli ultimi anni, da mero adempimento si è passati ad una dimensione molto più proattiva, perché i dati e talora anche i dati personali escono sempre di più dagli uffici attraverso processi legislativi che tengono conto del loro valore economico.

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, gli uffici comunali devono limitarsi ad includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. I dati idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale o relativi a procedimenti giudiziari, possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

Soccorrono, altresì, le Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, recanti alcune indicazioni operative (il provvedimento è stato adottato il 29 dicembre 2016 ed è pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

Nelle Linee guida è specificato che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei dati personali, ai fini della valutazione del "*pregiudizio concreto*" (che può legittimare il diniego alla richiesta di accesso), vanno prese in considerazione "*le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del D.lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future*

*azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali".*

Per la trasparenza c'è bisogno, pertanto, di un approccio *qualitativo* e non meramente quantitativo: "meno dati ma più qualificati".

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

**Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Mery Sorrentino**